

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA AGEVOLATA NEI PARCHEGGI DISCIPLINATI A ZONA DISCO ORE 2: AGGIORNAMENTO.

Art 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della richiesta, del rilascio e dell'utilizzo degli speciali contrassegni che, esposti in modo ben visibile sulla parte anteriore del mezzo, consentono agli autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t di sostare dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni compresi i festivi negli stalli di sosta regolamentati a zona disco ore 2 "eccetto autorizzati con apposito contrassegno" senza essere sottoposti alla limitazione oraria e quindi senza dover esporre il disco orario indicante l'orario di arrivo.

art 2. Caratteristiche e validità dei contrassegni

I contrassegni riportano la dicitura "Comune di Lavagna", il numero di targa dell'autoveicolo cui si riferiscono, l'anno solare di validità ed il numero progressivo. Il contrassegno ha validità per l'anno solare riportato su di esso e fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo.

art 3. Tipologia di veicoli cui possono essere rilasciati i contrassegni

I contrassegni possono essere rilasciati soltanto ad autoveicoli - così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada - aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t.

art 4. Modalità di presentazione della domanda; ritiro del contrassegno

I contrassegni vanno richiesti e ritirati esclusivamente allo sportello del competente ufficio comunale (attualmente URP - piano terra del palazzo comunale, Piazza della Libertà n° 47); non è pertanto possibile effettuare la consegna della domanda e/o il ritiro del contrassegno con modalità differenti (ad esempio, tramite altri uffici comunali, con spedizione postale, tramite email o con posta elettronica certificata) essendo la consegna del contrassegno di fatto contestuale alla presentazione della domanda.

Per ciascun contrassegno va presentata una domanda con i relativi allegati; è ammessa la presentazione di domande soltanto sull'apposita modulistica.

La domanda va presentata allo sportello, personalmente o tramite terzi muniti di delega, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo cui va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del richiedente.

In alternativa è consentita la presentazione del solo modulo di domanda sul quale l'impiegato addetto effettuerà l'autentica della firma del dichiarante.

In caso di delega a terzi occorre presentare anche il modulo di delega sottoscritto dal delegante e la copia del documento d'identità del delegato.

Nel modulo di domanda dovrà essere specificamente dichiarato - sotto la responsabilità del dichiarante:

- che il veicolo per cui si richiede il contrassegno è un autoveicolo avente massa a pieno carico non superiore a 3,5 t come definito dall'art. 54 del C.d.S.;
- nel caso di cui al successivo art. 7 lettera a) – in cui è consentito il rilascio di n° 1 contrassegno per richiedente - dovrà essere dichiarato altresì che per l'anno solare in corso il contrassegno è il primo richiesto;

- nel caso di cui al successivo art. 7 lettera c) – in cui è consentito il rilascio di n° 3 contrassegni per società/ente - dovrà essere specificato se per l'anno solare in corso il contrassegno è il primo, il secondo od il terzo richiesto.

La C.A. si riserva di adottare eventuali misure organizzative attraverso le quali possano essere previste più snelle modalità di presentazione delle domande e/o di rilascio del contrassegno senza che si renda necessaria la presentazione allo sportello del richiedente; eventuali misure in tal senso saranno rese note insieme alla relativa modulistica attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune.

art 5. Smarrimento, furto, distruzione, deterioramento, sostituzione di veicolo

In caso di smarrimento, furto, distruzione, deterioramento, sostituzione di veicolo potranno essere richiesti nuovi contrassegni esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica ed allegando il documento di identità del dichiarante (e, in caso di delega, anche il modulo di delega sottoscritto dal delegante e la copia del documento d'identità del delegato); in alternativa è consentita la presentazione del solo modulo di domanda sul quale l'impiegato addetto effettuerà l'autentica della firma del dichiarante. In tali casi dovrà essere nuovamente corrisposta la tariffa piena, senza diritto ad alcuna riduzione.

art 6. Tariffa

E' prevista una tariffa unica per il rilascio del contrassegno nella misura di euro 20,00, suscettibile di successivi adeguamenti. Non essendo previsto il rilascio di contrassegni validi per un periodo inferiore all'anno solare non sono conseguentemente ammessi frazionamenti nè della durata nè della tariffa, che va pertanto sempre corrisposta piena.

art 7. Requisiti soggettivi degli aventi diritto al rilascio dei contrassegni; limitazioni numeriche

I contrassegni possono essere richiesti esclusivamente dai seguenti soggetti:

a) persone fisiche residenti nel Comune di Lavagna intestatarie/ cointestatarie di autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t ovvero in quanto utilizzatori non intestatarie/cointestatarie di autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t, dichiarino di utilizzare un autoveicolo con pari caratteristiche intestato al coniuge per matrimonio od unione civile non residente, oppure a parente in linea retta non residente:

- è consentito il rilascio di un unico contrassegno,

b) persone fisiche non residenti a Lavagna appartenenti a forze di polizia dello Stato in servizio in comandi siti nel territorio del Comune di Lavagna (attualmente solo Carabinieri e Carabinieri Forestali), qualora dichiarino di essere domiciliati in tali comandi, per autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t da loro utilizzati:

- nessun limite numerico;

c) legali rappresentanti di società/enti aventi sede legale od unità operativa ubicata nel Comune di Lavagna intestatarie/cointestatarie di autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t ovvero che utilizzano autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t intestati ad altri

soggetti a titolo di auto aziendale, leasing, noleggio a breve o a lungo termine:

- è consentito il rilascio di un numero massimo di 3 contrassegni,
- le domande e le dichiarazioni vanno sottoscritte dai legali rappresentanti o da soggetti da essi formalmente delegati,
- va presentata una domanda distinta - munita dei relativi allegati - per ogni autoveicolo.

art 8. Precisazioni, esclusioni e limitazioni generali

Essendo il rilascio del contrassegno riservato soltanto ad autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 t restano pertanto esclusi dall'agevolazione, ad esempio: velocipedi (biciclette), ciclomotori, motoveicoli, quadricicli leggeri, quadricicli a motore, rimorchi, macchine operatrici, macchine agricole, veicoli atipici, autoveicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t.

Per intestazione/cointestazione dell'autoveicolo si intende quella risultante dalla carta di circolazione (ex cd. "libretto").

Per ciascun autoveicolo cointestato a più soggetti può essere rilasciato soltanto un contrassegno.

I contrassegni non possono essere richiesti da persone fisiche iscritte all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

I contrassegni non possono essere richiesti da persone fisiche che non siano residenti nel comune di Lavagna, salvo il caso degli appartenenti alle forze di polizia domiciliati nelle rispettive caserme ubicate all'interno del territorio comunale.

I contrassegni non sono rilasciati a società/enti che non abbiano sede legale od operativa nel territorio del comune di Lavagna.

La mancata esposizione in maniera ben visibile sulla parte anteriore dell'autoveicolo (parabrezza anteriore) è sanzionata a norma del C.d.S..

Il contrassegno non ha alcuna validità nei posteggi a pagamento nè consente di derogare ad altre norme del Codice della Strada.

Ai sensi dell'art 188 comma 3 del vigente Codice della Strada, i veicoli al servizio di persone invalide che espongono l'apposito contrassegno non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Al fine di evitare l'eccessiva concentrazione delle pratiche di rinnovo ed agevolare gli aventi diritto nella presentazione delle domande allo sportello, si prevede che il contrassegno abbia validità per l'anno solare riportato su di esso e fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo: pertanto nel periodo da gennaio a marzo il personale addetto al controllo considererà autorizzato alla sosta in deroga alla limitazione oraria il veicolo che espone il contrassegno dell'anno precedente.

art 9. Abrogazioni

Il presente provvedimento abroga e sostituisce il precedente "Regolamento comunale relativo ai contrassegni per la sosta agevolata nei parcheggi disciplinati a zona disco ore 2" approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 14 del 13/2/2019, con il quale era precedentemente disciplinata la materia.